

N. R.G. 6264/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso, depositato in data 27 aprile 2018, avverso l'illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Foggia in ordine all'istanza di protezione internazionale e/o rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, da [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Leonarda Pellegrino, giusta mandato a margine del ricorso (parte ricorrente)

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Foggia - Ufficio Immigrazione, in persona dei rispettivi Ministro e Questore *pro-tempore* (parte resistente non costituita)

verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino maliano, esponeva che in data 2 dicembre 2017, a causa dell'aggravarsi della situazione di pericolo generalizzato esistente nel suo paese, presentava, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, istanza volta alla convocazione per la compilazione della rituale domanda sul c.d. "modello C3" da trasmettersi alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone: istanza rimasta priva di esito, al pari di quelle già precedentemente inviate a mezzo pec, nelle date 11 settembre e 10 ottobre 2017, così come erano risultati vani i numerosi tentativi esperiti per accedere personalmente agli sportelli preposti alla ricezione degli asilanti, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse accertata l'illegittimità della condotta tenuta dalla Questura, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 241/1990, 26 e 31 del D.lgs n. 25/2008, 3 e 27 del D.lgs n. 25/2008 e venisse ordinato a quest'ultima di procedere alla sua convocazione al fine di raccogliergli le dichiarazioni, quale richiedente la protezione internazionale e/o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sugli appositi moduli predisposti ai sensi dell'art. 26 del D.lvo n. 25/08, da inoltrare alla Commissione Territoriale competente, nel prescritto termine. Parte resistente rimaneva contumace. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. In via preliminare, va affermata

la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal richiedente asilo. Come, difatti, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha la natura di diritto soggettivo, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le controversie che lo riguardano (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: *"la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore"*). Deve perciò ritenersi correttamente incardinata l'azione dinanzi al giudice ordinario per ottenere l'accesso alla procedura di riconoscimento del diritto d'asilo. Il diritto alla protezione internazionale è un diritto assoluto ed incompressibile e la regolamentazione del suo esercizio forma oggetto di previsioni normative europee, per larga misura recepite dal legislatore italiano e improntate alla massima tutela del richiedente, proprio in considerazione degli alti valori ai quali esse si ispirano. In particolare, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, gli artt. 6 e 26 del decreto legislativo n. 25/2008 stabiliscono che l'istanza per il riconoscimento dello *status* di rifugiato vada presentata dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio dello Stato ovvero alla questura competente in base al luogo di sua dimora - Foggia, nel caso di cui oggi si disquisisce -. Ai sensi degli artt. 35 e 35 bis D.Lgs 25/2008 l'instaurazione di un giudizio ordinario per il riconoscimento della protezione internazionale presuppone un provvedimento di diniego adottato dalla Commissione Territoriale, a sua volta, investita dell'istanza ricevuta dalla Questura. Non può, pertanto, non evidenziarsi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente a vedersi riconoscere il diritto di inoltrare la richiesta di protezione internazionale ai competenti organi amministrativi, costituendo questo un presupposto imprescindibile per poter, poi, adire l'autorità giudiziaria allorquando sia stato pronunciato il provvedimento amministrativo della Commissione territoriale. La normativa vigente impone alla Questura alla quale sia rivolta la domanda di protezione di riceverla e di trasmetterla alla competente commissione territoriale (artt. 3 e 26 d.lgs 25/08). In base all'art. 26 comma secondo bis dlgs 25/08, la Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. La previsione normativa di tali tempi ravvicinati per l'avvio dell'iter amministrativo rende illegittimi gli atti e i comportamenti assunti dalla Questura di Foggia - Ufficio Immigrazione, che, in tal fatta non ha consentito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di accesso alle autorità amministrative, con modalità non diverse da quelle che ordinariamente la P.A. è tenuta ad assicurare al cittadino. Nè può trascurarsi di evidenziare che l'impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente, con il conseguente pericolo di espulsione, causando l'impossibilità di accedere al sistema di

accoglienza dei richiedenti asilo. Nel corso dell'audizione svoltasi innanzi allo scrivente giudicante, il ricorrente dichiarava che il personale preposto alla ricezione della sua domanda motivava il proprio rifiuto ritenendo competente la Questura di Crotona, per l'essersi svolta l'audizione in sede amministrativa, appunto, innanzi alla Commissione di Crotona: anche in tale chiave di lettura - comunque errata poiché l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere presentata, come accennato, alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente ex art. 6, comma 1 del D.lgs 25/2008 - la direttiva europea 2013/32/UE, art 6,1, prevedendo che: "Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre Autorità preposte a ricevere tali domande, ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro 6 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda" non lascia alcuno spazio per un rifiuto permanente da parte della P.A. a fronte di una domanda di protezione internazionale, anche laddove l'autorità adita dovesse ritenersi incompetente. Per compiutezza espositiva, si osserva che, per il caso di inesecuzione del giudicato, il nostro ordinamento appresta il rimedio del ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo - ammesso, per altro, dalla giurisprudenza, solo se la sentenza da eseguire sia passata in giudicato -. Con il cennato strumento si introduce un giudizio che realizza la sua utilità attraverso un intervento di ordine sostitutivo rispetto all'Amministrazione rimasta inadempiente: il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, esercita una giurisdizione estesa al merito che gli consentirebbe di sostituirsi, direttamente o attraverso un Commissario da esso eventualmente nominato (c.d. commissario *ad acta*), agli organi amministrativi inadempienti. Tornando al merito, alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va accolto. La novità della questione e la contumacia dell'Autorità resistente impongono la compensazione integrale delle spese di lite,

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Foggia di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente S. [REDACTED] nato il [REDACTED] residente in Foggia, [REDACTED], entro giorni sei dalla notificazione del presente provvedimento e di compiere ogni atto consequenziale;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
- provvede come da separato decreto sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio, al cui beneficio il ricorrente era stato ammesso con delibera del locale C.O.A. del 26 aprile 2018.

Si comunichi.

Bari, 4 dicembre 2018

- Il Giudice Onorario -
avv. Anna Quaranta